

Rep.n.46.820

Racc.n.18.116

VERBALE ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2018 (duemiladiciotto) il giorno 10 (dieci) del mese di dicembre alle ore 17 (diciassette)

In Carrara, pizza Matteotti n.56, nel mio studio.

Dinanzi a me Dott.Anna Maria Carozzi -Notaio in Carrara- iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di La Spezia e Massa- è presente:

CIMINO LUCA, nato a Carrara il 6 luglio 1978, residente in Carrara via Melara n.1, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società "APUAFARMA FARMACIE COMUNALI CARRARA S.P.A." con sede in Carrara, frazione Avenza, Viale XX settembre n.177/B, capitale sociale Euro 1.050.369,40, interamente sottoscritto e versato, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Massa Carrara, Partita Iva e Codice Fiscale 00637560459 REA MS-90431.

Detto componente, della cui personale identità io Notaio sono certo, mi dichiara che è stata convocata per oggi in questo luogo ed ore l'assemblea straordinaria della predetta società al fine di discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1) Approvazione modifiche Statutarie e provvedimenti conse-

Registrato a
Massa Carrara,
il 21/12/2018
n. 7539
Serie 1T
Modello Unico

Iscritto nel Registro
Imprese di: MASSA
E CARRARA
Il 24/12/2018
Prot. N.: 16950

guenti;

e mi richiede di redigere il relativo verbale.

Ed io Notaio, aderendo alla richiesta fattami, do atto che l'assemblea si svolge nel seguente modo.

Assume la Presidenza, ai sensi di legge e di statuto sociale, lo stesso Cimino Luca il quale accerta l'identità e la legittimazione dei presenti e quindi constata che:

- delle n.9.994 (novemilanovecentonovantaquattro) azioni dell'uguale valore nominale di Euro 105,10 (centocinquante/dieci) ciascuna sono qui presenti, in proprio validamente rappresentate come il Presidente conferma, tutte le n.9.760 (novemilasettecentosessanta) azioni aventi diritti di voto portate dai seguenti azionisti: Comune di Carrara, con sede in Piazza 2 giugno, partita iva 00079450458, titolare di 9.750 (novemilasettecentocinquanta) azioni in persona di De Pasquale Francesco nato a Carrara il 2 febbraio 1962 Sindaco del Comune di Carrara al presente atto autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale di Carrara N.93 in data 27 (ventisette) novembre 2018 (duemiladiciotto), già acquisita agli atti sociali; Comune di Fivizzano, con sede in via Umberto I n.27, partita IVA 00087770459, titolare di n.10 (dieci) azioni in persona di Grassi Paolo, nato a Fivizzano il 21 maggio 1955, Sindaco del Comune di Fivizzano;

- sono state tempestivamente e regolarmente depositate dagli azionisti presso la sede sociale tutte le azioni;

- dell'organo amministrativo sono presenti il Presidente del Consiglio di Amministrazione in persona di esso costituito comparente, il Consigliere Ceccarelli Maria Gemma; assente giustificato l'altro membro del Consiglio;

- dell'organo di controllo sono presenti tutti i membri il Presidente del Collegio Sindacale Dott. Arrighi Pascal ed i sindaci effettivi Rag. Piccioli Giuseppe e Dott. Conti Manuela;

- il socio si dichiara sufficientemente informato sugli argomenti all'ordine del giorno;

- l'assemblea è stata regolarmente convocata per oggi in questo luogo e ora, ai sensi di statuto, come da documentazione agli atti della società, e dichiara pertanto la presente assemblea validamente costituita.

Passando alla trattazione dell'unico argomento all'ordine del giorno, il Presidente espone diffusamente la proposta di modifica dello statuto sociale illustrando il nuovo testo dello statuto che regolerà la società, statuto che si allega al presente atto sotto la lettera "A", omessane la lettura ai presenti per espressa e concorde dispensa avutane dagli stessi.

Il Collegio Sindacale, a mezzo del suo Presidente, esprime parere favorevole.

Il Presidente invita quindi l'assemblea a pronunciarsi in merito.

L'assemblea a voti unanimi -espressi in modo palese con alzata di mano- secondo l'accertamento fattone dal Presidente

delibera:

1) di approvare il nuovo testo dello statuto sociale che è già stato letto dal Presidente all'assemblea.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola il Presidente dichiara sciolta l'assemblea essendo le ore 17,25 (diciassette e venticinque)

Il presente atto, in parte dattiloscritto ai sensi di legge da persona di mia fiducia ed in parte scritto di mia mano, è stato da me Notaio letto al comparente, che mi dichiara di approvarlo e con me lo sottoscrive come per legge alle ore 17,25 (diciassette e venticinque)

Consta di un foglio per tre facciate intere e fin qui della quarta

F.ti: Luca Cimino - Anna Maria Carozzi Notaio

STATUTO DELLA "APUAFARMA FARMACIE COMUNALI CARRARA S.P.A."

TITOLO I - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE- SEDE - OGGETTO - DURATA

Art.1 - Denominazione

E' costituita, ai sensi degli articoli 112 e seguenti del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e conformemente alle successive disposizioni di cui al D.Lgs. del 19 agosto 2016 n.175, una società per azioni, con la denominazione "APUAFARMA FARMACIE COMUNALI CARRARA S.P.A.", in sigla "APUAFARMA S.P.A."

La Società è generata dalla trasformazione di precedente azienda speciale monocomunale, ai sensi degli artt.114, 115 e 118, c.1 D.Lgs. 267/2000.

Possono essere soci della Società Enti pubblici locali (nella configurazione dell'articolo 2, comma 1 D.Lgs.267/2000) e altri Enti pubblici, se la legge lo consente.

Il controllo analogo sulla società è esercitato esclusivamente dal Comune di Carrara essendo questo l'unico socio pubblico che affida servizi alla società. La società opera nel rispetto del modello organizzativo-gestionale "in house providing" (gestione in proprio).

Art.2 - Sede

La Società ha sede in Carrara. Essa, nei modi e nei termini di legge, potrà istituire e sopprimere sedi secondarie, filiali, rappresentanze, succursali, uffici, agenzie e dipendenze.

Art.3 - Domicilio dei soci

Il domicilio dei soci, per quanto riguarda i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal Libro dei Soci.

Art.4 - Oggetto

La società ha per oggetto la gestione in esclusiva dei seguenti servizi pubblici locali di rilevanza economica svolti per conto del Comune di Carrara, nonché delle attività complementari, opere e attività ad esse connesse (se la legge non ne prevede l'obbligo della separazione patrimoniale) e più esattamente:

- l'organizzazione e la gestione in proprio delle Farmacie comunali e dei servizi relativi;
- la vendita di specialità medicinali, galenici, omeopatici, presidi medico-chirurgici, parafarmaceutici, sanitari, prodotti per l'alimentazione per la prima infanzia, prodotti dietetici, complementi alimentari, prodotti per l'igiene personale, apparecchi medicali, cosmetici e prodotti di erboristeria;
- il commercio anche all'ingrosso dei prodotti sopra specificati, nel rispetto delle normative e dei limiti di legge;
- la produzione di prodotti officinali, omeopatici, di prodotti erboristici, di profumeria, dietetici, integratori alimentari e di prodotti affini ed analoghi;
- l'effettuazione di test di autodiagnosi e di servizi di carattere sanitario rivolti all'utenza;
- la partecipazione, a studi e iniziative di carattere socio-educativo per promuovere l'informazione su un miglior uso del

farmaco da parte del cittadino;

- l'organizzazione e la gestione in proprio di servizi e attività socio-assistenziali;

- la gestione di centri di aggregazione e socializzazione, ad essi affidati dall'Amministrazione del Comune di Carrara;

- la gestione integrata dei servizi cimiteriali comprensiva della manutenzione degli immobili e delle pertinenze assegnate per la gestione dei servizi, nonché della gestione dell'obitorio e del crematorio comunale;

- la gestione dei servizi di mensa e ristorazione scolastica pubblica ed altri servizi in materia educativa;

- la gestione del trasporto scolastico e la manutenzione dei mezzi propri e di proprietà comunale adibiti al trasporto scolastico, nonché del servizio di assistenza, secondo gli indirizzi e il piano del trasporto scolastico del Comune di Carrara;

- altri servizi pubblici locali che saranno oggetto di affidamento da parte del Comune di Carrara, previa modifica dell'oggetto sociale.

La Società, nel rispetto degli indirizzi del presente statuto e del Comune di Carrara, potrà procedere all'acquisto, alla dismissione e alla concessione di diritti, anche relativi a beni immateriali e in genere a patrimoni intellettuali, tali da consentire e agevolare l'attività e lo sviluppo della Società, ivi compresa la concessione in locazione di beni immo-

bili o la prestazione di servizi connessi all'utilizzo di strutture immobiliari.

Art.5 - Durata

La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

La Società potrà sciogliersi anche anticipatamente per deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci o per il verificarsi delle altre cause previste dalla legge.

La durata della Società potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

TITOLO II - CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI - FINANZIAMENTI.

Art. 6 - Capitale sociale

Il capitale sociale è di euro 1.050.369,40, rappresentato da n.9.994 (novemilanovecentonovantaquattro) azioni del valore nominale di euro 105,10 (centocinque/dieci) ciascuna.

Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito, previa approvazione da parte degli Enti Locali soci con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni normative vigenti in materia.

La quota del capitale pubblico non potrà, in ogni caso, essere inferiore al 100% (cento per cento) per tutta la durata della società.

I diritti sociali spettano agli Enti Locali soci in misura

proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante l'emissione di nuove azioni, le quali dovranno essere offerte in opzione agli azionisti, salvo i casi previsti dalla legge.

Art. 7 - Obbligazioni

La società potrà emettere, nei limiti e con le modalità di legge, obbligazioni sia nominative sia al portatore, ai sensi degli articoli 2410 e seguenti del codice civile previa approvazione da parte dell'Assemblea degli azionisti.

Art. 8 - Azioni - Modalità di trasferimento e diritto di prelazione

Le azioni della società dovranno essere di proprietà di Enti locali.

L'alienazione di partecipazioni sociali deve avvenire conformemente a quanto previsto dall'art.10 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175, con atti deliberativi assunti dai soci ai sensi dell'art.7 del D.Lgs. 175\2016, nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione.

Nel caso in cui un azionista intenda trasferire tutte o parte delle proprie azioni, ovvero i diritti di opzione sulle azioni da emettere nell'ipotesi di aumento del capitale sociale, dovrà - indicando il numero delle azioni o dei diritti che intende trasferire, il valore, le modalità dell'eventuale pagamento, il nominativo dell'acquirente - darne avviso mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento al Presidente

del Consiglio di Amministrazione o all' Amministratore Unico, il quale entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento deve darne comunicazione a tutti i soci.

Gli azionisti che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del predetto avviso a pena di decadenza, devono comunicarlo all'Organo Amministrativo, nonché al socio trasferente, con raccomandata con avviso di ricevimento o atto equipollente.

Nel caso che il diritto di prelazione sia esercitato da più azionisti, le azioni devono essere ripartite fra gli stessi in proporzione alle azioni possedute, ma sempre in modo che siano acquistate tutte le azioni per le quali taluno degli aventi diritto non avesse esercitato la prelazione.

In caso contrario l'azionista offerente avrà il diritto di trasferire le azioni al terzo indicato, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6 del presente statuto.

Art.9 - Disciplina della morosità dei soci nei conferimenti
L'Organo Amministrativo provvede alla chiamata dei versamenti non effettuati sulle azioni mediante il procedimento stabilito dall'articolo 2344 Codice Civile.

Art.10 - Recesso

Hanno diritto di recedere per tutte o parte delle loro azioni i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando

consente un cambiamento significativo dell'attività della società;

b) la trasformazione della società;

c) il trasferimento della sede sociale all'estero;

d) la revoca dello stato di liquidazione;

e) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;

f) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;

h) in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata raccomandata o atto equipollente.

La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute ed i relativi titoli, se emessi, devono essere depositati presso la sede sociale.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso. Tale liquidazione avviene nei modi e nelle forme di cui agli artt. 2437 bis e segg. c.c.

Art. 11 - Finanziamenti

I soci, in conformità alle norme di legge in vigore, potranno effettuare finanziamenti alla società che, salvo diverse pattuizioni saranno considerati improduttivi di interessi.

TITOLO III - ORGANI SOCIALI

Art.12 - Organi sociali

Sono organi della società:

- L'assemblea
- L'organo amministrativo costituito dall'Amministratore Unico o dal Consiglio di Amministrazione, qualora l'Assemblea lo disponga ai sensi dell'art. 11 c. 3 del D.Lgs. 175/2016,
- L'organo di Controllo.

Secondo le modalità previste dalla legge è fatto divieto istituire organi diversi da quelli disciplinati dalle norme generali in tema di società.

Ferme restando le norme vigenti in materia di incompatibilità

ed inconfiribilit  degli incarichi, di cui al D.lgs 39/2013, i componenti degli organi amministrativi e di controllo devono possedere i requisiti di onorabilit , professionalit  ed autonomia previsti dalla normativa vigente.

Art.13 - Assemblea dei soci

Le assemblee dei soci, regolarmente convocate e costituite, rappresentano l'universalit  dei soci e le loro deliberazioni, prese in conformit  della legge e del presente statuto, obbligano tutti i soci anche assenti o dissenzienti.

L'assemblea   ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.   convocata sia presso la sede sociale sia in altro luogo all'interno della medesima Provincia in cui   collocata la sede, da parte dell'Organo Amministrativo, mediante avviso che deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea;
- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
- le materie all'ordine del giorno;
- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

L'assemblea si riunisce altres  tramite video conferenza o audio conferenza; in tal caso   necessario che vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio\video collegati a cura della societ , nei quali i partecipanti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo dove saranno presenti Presidente e Segretario. E' necessario inoltre che il Presi-

dente dell'assemblea sia in grado di poter accertare l'identità e la legittimazione di tutti i soggetti partecipanti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di constatare e proclamare i risultati della votazione; che il Segretario sia in condizione di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione e che gli intervenuti possano partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'avviso di convocazione dovrà essere spedito ai soci mediante raccomandata A\R o pec, o tramite fax o posta elettronica richiedendo in tali casi espressa conferma di avvenuta ricezione, da riceversi nel domicilio risultante nel libro soci almeno otto giorni non liberi prima della data di convocazione.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita.

L'assemblea in seconda convocazione dovrà svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione, e in ogni caso non potrà tenersi nel medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e la maggioranza dei componenti dell'organo

di controllo e dell'organo amministrativo. Tuttavia, in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art.14 - Intervento in assemblea

Possono intervenire all'assemblea degli azionisti gli iscritti nel libro dei soci da almeno cinque giorni lavorativi prima di quello fissato dall'assemblea e in ogni caso tutti coloro che hanno depositato nel termine stesso le loro azioni presso la sede sociale o presso gli istituti di crediti indicati nell'avviso di convocazione.

Fermi i divieti di cui all'articolo 2372 Codice Civile, i soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati.

Essi devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La società acquisisce la delega agli atti sociali.

La delega non può essere rilasciata per più assemblee, né può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco; essa è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Se il socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in assemblea.

L'ente giuridico può delegare un suo dipendente o collaborato-

re, soltanto se ciò sia espressamente previsto dalla delega.

Art. 15 - Assemblea ordinaria della società

L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto, nonché su altri oggetti sottoposti al suo esame dall'organo amministrativo; in particolare, l'assemblea ordinaria:

a. approva il bilancio d'esercizio e la distribuzione degli utili;

b. approva, entro il 31 (trentuno) dicembre, il bilancio di previsione per l'esercizio successivo e tutti i documenti ad esso allegati;

c. approva gli indirizzi strategici relativi alla gestione aziendale, comprese le linee di sviluppo dei servizi annuali e triennali, su proposta dell'organo amministrativo e nel rispetto degli indirizzi impartiti dall'ente controllante;

d. su designazione del Comune di Carrara, nomina e revoca i componenti dell'organo amministrativo, nonché il soggetto che tra loro riveste la carica di rappresentante legale, i componenti e il presidente del collegio sindacale e, quando previsto, il soggetto al quale è demandato il controllo contabile;

e. determina il compenso dei componenti dell'organo amministrativo conformemente alle norme di legge e nel rispetto dei limiti massimi consentiti;

f. determina il compenso dei componenti dell'organo di controllo;

g. approva la Relazione sul governo societario da allegare e pubblicare con il bilancio di esercizio (art. 6 c. 4 dlgs.175/16);

h. approva la previsione, almeno annuale, dei flussi di cassa;

i. approva la situazione economico-patrimoniale almeno semestrale, anche ai fini degli eventuali adempimenti contabili da parte dell'Ente Locale socio in caso di perdite;

l. approva il programma almeno annuale degli investimenti;

m. approva il piano triennale di fabbisogno del personale;

n. delibera sulle responsabilità dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo;

o. autorizza l'assunzione di attività o di servizi ricompresi nell'oggetto sociale;

p. autorizza le prestazioni di garanzia, fideiussioni, nonché, la concessione di diritti reali di garanzia su beni immobili;

q. delibera sulla relazione sulla gestione del rischio (cosiddetto "risk management") su proposta dell'organo amministrativo.

r. autorizza l'organo amministrativo a procedere all'acquisizione o alienazione di beni immobili in/di proprietà della società o alla costituzione/estinzione/trasferimento, su di essi, di diritti reali e di godimento ultranovennale a favore di terzi;

s. indica all'organo amministrativo i limiti massimi e/o i criteri generali per l'indebitamento, in particolare per quel-

lo garantito da beni sociali;

t. fornisce all'organo amministrativo indirizzi sugli argomenti che questi sottopone alla sua attenzione.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

Art.16 - Assemblea straordinaria della società

Sono di competenza dell'assemblea straordinaria, oltre alle altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto; in particolare:

- a. le modificazioni dello statuto;
- b. la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- c. l'emissione degli strumenti finanziari, di azioni privilegiate e di obbligazioni (convertibili e non) di cui all'articolo 7 del presente statuto.

In ogni caso, l'attribuzione all'organo amministrativo di deliberare che per legge spettano all'assemblea (ordinaria o straordinaria), non fa venire meno la competenza principale dell'assemblea, che mantiene comunque il potere di deliberare in materia.

Art. 17 - Assemblee: determinazione dei quorum costitutivi e

deliberativi

L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. L'assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata.

L'assemblea ordinaria, in prima o seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 60% (sessanta per cento) del capitale sociale. In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è validamente costituita e delibera con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.

L'introduzione e la soppressione di clausole compromissorie devono essere approvate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 11 del presente statuto.

Nel computo del quorum costitutivo non si considera il capitale sociale rappresentato da azioni prive del diritto di voto.

Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di

voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime azioni (salvo diversa disposizione di legge) e quelle per le quali il diritto di voto non è esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi, non sono computate ai fini del calcolo delle maggioranze necessarie all'approvazione della delibera.

Il quorum costitutivo è verificato all'inizio dell'assemblea e prima di ogni votazione. La mancanza del quorum costitutivo impedisce lo svolgimento della votazione. Qualora il quorum costitutivo venga meno dopo la valida costituzione dell'assemblea, il presidente dovrà dichiarare sciolta l'assemblea. Le deliberazioni approvate sino al venire meno del quorum costitutivo restano valide ed acquistano efficacia ai sensi di legge.

Art.18 - Presidente e segretario dell'assemblea. Verbalizzazione

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'amministratore unico o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare co-

stituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio rogante.

Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'assemblea;
- b) l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato (anche mediante allegato);
- c) le modalità e i risultati delle votazioni;
- d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;
- e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

TITOLO IV - AMMINISTRAZIONE

Art.19 - Amministrazione della società

La società è amministrata da un Amministratore unico o da un

Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri ivi compreso il Presidente, a seconda di quanto stabilito, di volta in volta, dall'Assemblea dei soci con delibera motivata e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art.11, comma 3, del D.Lgs.175/2016.

Il consiglio di amministrazione potrà attribuire deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

L'Amministratore unico ovvero gli amministratori durano in carica tre anni e scadono alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio, con possibilità di essere rieletti.

L'Amministratore unico ovvero gli amministratori non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 6 dell'art. 11 D.Lgs.175/2016. Dall'applicazione del presente comma non possono derivare aumenti della spesa complessiva per i compensi degli amministratori.

Secondo le modalità previste dalla legge è fatto divieto di

corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza, premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento delle attività e trattamenti di fine mandato.

Nel caso in cui la società consegua per tre esercizi consecutivi un risultato economico negativo si dovrà procedere con la riduzione del 30% (trenta per cento) del compenso degli amministratori, salvo che il risultato, benché negativo, sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall'ente controllante.

Gli amministratori, in caso di organo collegiale, sono scelti con modalità tali da garantire ai sensi dell'art.11 c.4 D.Lgs175\2016 l'equilibrio di genere.

Nel caso l'organo amministrativo sia il consiglio di amministrazione, questo è presieduto dall'amministratore designato dall'Assemblea; in sua assenza, la presidenza spetta all'amministratore designato dal Consiglio di Amministrazione, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori si provvede alla loro sostituzione in conformità di quanto previsto dall'articolo 2386 del Codice Civile.

Se per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza dei consiglieri, si intende decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione resta comunque in carica sino alla nomina del nuovo consiglio e all'uopo deve provvedere a convocare l'assemblea per la nomi-

na.

Art.20 - Delibere del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal presidente, dal collegio sindacale o anche da uno solo dei consiglieri di amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce altresì tramite audio-video conferenze o audio conferenza; in tal caso è necessario che vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di consiglio totalitario) i luoghi audio\ video collegati a cura della società, nei quali i partecipanti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo dove saranno presenti il Presidente e il Segretario, nominato anche al di fuori dell'organo amministrativo.

E' necessario inoltre che il Presidente sia in grado di poter accertare l'identità e la legittimazione di tutti i soggetti partecipanti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di constatare e proclamare i risultati della votazione e che il Segretario sia in condizione di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione e che gli intervenuti possano partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

La convocazione è fatta almeno cinque giorni prima della riunione con lettera da spedire mediante fax, telegramma, posta elettronica o posta ordinaria. Nei casi di urgenza la convoca-

zione può essere fatta con lettera da spedire mediante fax, telegramma, posta elettronica o posta ordinaria, con preavviso di almeno due giorni.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli stessi presenti.

I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo del quorum deliberativo.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal presidente ovvero dall'amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età.

Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione dovrà essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente o da chi ne fa le veci, e dal segretario, da annotarsi nel relativo libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione.

Art.21 - Competenze ed obblighi dell' Organo Amministrativo

L'Organo Amministrativo, ferme restando le competenze dell'Assemblea a norma di legge e di statuto, provvede alla gestione della società. Provvede ad inviare al Comune di Carrara l'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione o il programma delle determinate dell'Amministratore unico ed a richiesta i verbali o stralci di essi entro 3 (tre) giorni dalla richiesta nel rispetto delle disposizioni regolamentari del

Comune di Carrara. Il Comune propone integrazioni o modifiche nel caso riscontri difformità rispetto agli indirizzi assegnati.

All'Amministratore unico, ovvero al Consiglio di Amministrazione, sono riconosciuti tutti i poteri conferiti dalle disposizioni normative vigenti e nel rispetto di quanto previsto dal presente statuto.

Entro il 15 (quindici) di ottobre di ciascun anno, l'Organo Amministrativo predispone e trasmette al Comune di Carrara ai fini della predisposizione degli indirizzi, una relazione previsionale contenente:

- la definizione dei piani strategici, finanziari, economici e patrimoniali e dei piani di investimento di breve e lungo periodo, oltre al piano di fabbisogno del personale;
- il budget dettagliato, per ciascun servizio oggetto di affidamento, relativo all'esercizio successivo;
- una relazione sulla gestione del rischio (cosiddetto "risk management") per l'anno successivo.

L'Organo Amministrativo predispone, con cadenza semestrale, la situazione economico-patrimoniale ed una relazione (cosiddetto "report") da inviare al Comune di Carrara che contenga informazioni sul generale andamento della gestione economica, finanziaria e patrimoniale della società, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensione o caratteristiche, effettuate.

In corso d'anno, eventuali scostamenti rispetto ai previsionali dovranno essere segnalati al Comune di Carrara e si dovrà tenere conto degli indirizzi correttivi da questi comunicati.

Art.22 - Compensi e rimborsi spese a favore degli amministratori

L'assemblea ordinaria stabilisce i compensi a favore degli amministratori conformemente alle norme di legge e nel rispetto del limite massimo consentito (così come definito dal comma 6, art.11 D.Lgs.175/2016).

TITOLO V - RAPPRESENTANZA SOCIALE

Art.23 Rappresentanza sociale

La rappresentanza legale della società verso terzi spetta all'Amministratore Unico ovvero al Presidente del consiglio di amministrazione o, nei casi di sua assenza o impedimento, ai consiglieri muniti di delega del consiglio.

L'Amministratore Unico, ovvero il Presidente inoltre, rappresentano la società in giudizio.

TITOLO VI - DIRETTORE GENERALE

Art.24 - Direttore Generale

L'Assemblea dei soci, sentito il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto degli indirizzi impartiti dall'ente controllante, tenuto conto di comprovate attitudini ed esperienze professionali nella gestione di imprese industriali e di servizi della persona prescelta mediante selezione pubblica, nomina il Direttore Generale determinando la durata del mandato non supe-

riore a 3 (tre) anni ed il compenso. Il mandato è rinnovabile.

Determina inoltre le modalità di sostituzione del Direttore Generale in caso di assenza, o di impedimento o di vacanza del posto. Al Direttore Generale compete la responsabilità operativa della società ed in particolare, avvalendosi della struttura della società:

- adotta i provvedimenti per migliorare l'efficienza e la funzionalità dei servizi aziendali ed il loro organico sviluppo sulla base anche dei risultati economici raggiunti;
- sottopone al Consiglio di Amministrazione lo schema del bilancio e delle relazioni programmatiche e previsionali, e tutti gli atti di cui all'art. 15 (Assemblea ordinaria della società) e all'art. 21 (Competenze ed obblighi dell'Organo Amministrativo);
- redige relazioni trimestrali sull'andamento economico e finanziario della società;
- può formulare proposte per l'adozione dei provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione;
- partecipa, senza voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione, e ne esegue o ne fa eseguire dalla struttura le deliberazioni;
- dirige il personale della società, provvede, nel rispetto di legge, regolamenti e contratti applicabili, nonché delle direttive generali impartite dal Consiglio di Amministrazione, alle assunzioni sia a tempo determinato che a tempo indeterminato;

nato;

- adotta i provvedimenti disciplinari che si rendessero necessari;

- firma la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza del Presidente;

- acquista materie prime, prodotti e servizi e vende gli stessi nell'ambito della gestione ordinaria senza limiti di valore;

- agisce e resiste in giudizio per cause di lavoro e per cause relative a crediti, debiti e danneggiamenti, con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti.

TITOLO VII - COLLEGIO SINDACALE

Art.25 - Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi compreso il Presidente e da due supplenti che durano in carica tre anni e sono rieleggibili una sola volta. Essi sono nominati dall'assemblea sulla base delle disposizioni di leggi vigenti in materia.

Il Presidente del Collegio sindacale ha il dovere di:

- comunicare al socio pubblico ogni eventuale irregolarità o comportamento che possano far nascere dubbi sulla legalità della gestione della Società;

- inviare a soci pubblici, in occasione di assemblee dei soci che abbiano all'ordine del giorno operazioni di carattere straordinario e/o strategico, una relazione dettagliata sulla

corrispondenza delle citate operazioni con l'oggetto sociale, nonché sulla loro sostenibilità alla luce dei principi di corretta amministrazione.

Art.26 - Revisione legale dei conti

Ai sensi dell'art.3 c.2 del D.Lgs 19 agosto 2016 n.175, la revisione legale dei conti di cui all'art.2409bis c.c. è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, nominati dall'Assemblea dei Soci.

In deroga al comma 2° dell'art.2409 bis e conformemente alle disposizioni del D.Lgs.175\2016, la revisione legale dei conti non può essere affidata al Collegio Sindacale. Per l'attività di revisione si fa riferimento al D.L. 27 gennaio 2010 n.39.

TITOLO VIII - ESERCIZI SOCIALI. BILANCIO. UTILI.

Art.27 - Bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno, incluso il primo anno.

Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvederà nei modi e nei limiti di legge alla compilazione del bilancio da sottoporre all'assemblea degli azionisti.

Art.28 - Utili

Gli utili netti risultanti dal bilancio, previa deduzione del ventesimo da destinare alla riserva legale sino al raggiungimento del limite stabilito dall'articolo 2430 Codice Civile, saranno destinati secondo le determinazioni dell'assemblea.

Art.29 - Dividendi

Il pagamento dei dividendi verrà effettuato nel termine che sarà fissato dall'assemblea presso la sede sociale o presso quegli Istituti di Credito che saranno indicati dall'assemblea medesima.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili sono prescritti a favore della società.

Art.30 - Fatturato

Come previsto dall'art.16 comma 3 del D.Lgs.175/2016, oltre l'80% (ottanta per cento) del fatturato della società deve derivare dalle attività affidate dall'ente pubblico e/o dagli enti pubblici soci.

E' fatta salva la possibilità di ulteriore attività rispetto a quella prevalente e\o rispetto a quella a favore dei soci, qualora permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale.

TITOLO IX - CONTROLLO SULLA SOCIETA' DA PARTE DEGLI ENTI LOCALI

Art.31 - Controllo analogo e affidamenti in house (interni)

Oltre ai normali controlli spettanti ai soci delle società di capitali ai sensi del Codice Civile, il Comune di Carrara esercita nei confronti della società un controllo ex ante, contestuale, ex post analogo a quello esercitato sui propri servizi interni, nelle seguenti forme e modalità:

- designazione e revoca del Presidente e dei singoli membri del Consiglio di Amministrazione /Amministratore Unico;

- l'attività di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo stringente (gestionale ed economico-finanziario) da parte del Comune di Carrara, è prevista in atti attraverso lo statuto e/o il Regolamento comunale sulle attività di controllo sugli Enti e Società partecipate del Comune di Carrara, attraverso il presente statuto sociale;

- la società è dotata di strumenti di programmazione, controllo economico-finanziario ed è previsto il coinvolgimento del Comune di Carrara, così come disciplinati nel presente statuto;

- la società realizza tutta la sua attività per conto del Comune di Carrara, unico socio pubblico affidante di servizi pubblici e/o strumentali, tranne che l'attività marginale in favore di terzi, in accordo alle disposizioni di cui all'Art. 16, c.3-3bis del D.Lgs.175/16

- la società è partecipata totalmente da enti pubblici locali;
In termini di presupposti applicativi del c.d.modulo gestorio "in house providing", ai fini dell'effettiva subordinazione gerarchica della società al Comune di Carrara:

a. gli strumenti di programmazione sono da individuarsi nella preventiva definizione delle linee di sviluppo dei servizi annuali e triennali, nel programma almeno annuale degli investimenti, nel budget di previsione almeno annuale, nel programma

del fabbisogno di personale; b. gli strumenti di verifica sono da individuarsi nel controllo economico-finanziario con frequenza minimale semestrale evidenziando, tra l'altro, i risultati della gestione e relativa analisi degli scostamenti rispetto al budget di previsione annuale. Il report infrannuale, da illustrarsi e da approvarsi in Assemblea ordinaria, evidenzierà i problemi, le proposte, i progressi, i piani di azione, e dovrà risultare particolarmente incentrato sugli obiettivi qualitativi (di efficienza), quantitativi (di efficacia), di economicità, di redditività, di stabilità finanziaria, di qualità dei servizi affidati e di soddisfazione degli utenti.

Il controllo e la vigilanza interesserà non solo i conti annuali della società in house providing, ma anche la correttezza della gestione amministrativa. Il Comune di Carrara è autorizzato ad effettuare ispezioni e visite ai locali ed agli impianti della società in house providing e a svolgere accertamenti sulla qualità dei servizi affidati. L'attività di controllo dell'Organo di Controllo sarà anche estesa agli strumenti programmatici e di controllo richiamati nel presente statuto.

Oltre a quanto previsto all'art. 15 e sulla base dei regolamenti adottati in materia di vigilanza e controllo di enti e società partecipate, gli organi amministrativi e le strutture del Comune di Carrara preposte al controllo sull'attività della Società hanno diritto di richiedere ed ottenere informazio-

ni in merito alla gestione dei servizi affidati alla medesima Società. In particolare, possono richiedere ed ottenere report (relazione) ed analisi da parte dell'Ufficio controllo interno della Società su specifici aspetti ed attività.

Almeno una volta l'anno, l'amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Direttore della società espongono apposita relazione, avente per oggetto la gestione dei servizi svolti, nonché, l'andamento generale dell'Amministrazione della società, davanti al Comune di Carrara o agli organi dallo stesso indicati.

A prescindere dagli obblighi di cui agli articoli precedenti è, inoltre, consentito al Comune di Carrara domandare, mediante richiesta scritta, informazioni in merito alla gestione dei servizi da esso affidati alla società, purché tale diritto non venga esercitato secondo modalità e tempi tali da ostacolare una gestione efficiente della società stessa.

La società è tenuta a svolgere i servizi rientranti nel relativo oggetto sociale sulla base di contratti di servizio e/o con modalità concordate con il Comune di Carrara.

Gli amministratori ed il Collegio Sindacale sono tenuti a collaborare, anche tramite la comunicazione dei dati che vengano richiesti, al fine di consentire il completo controllo del Comune di Carrara su ciascun servizio affidato alla Società.

Art.32 - Controllo da parte di Autorità preposte sulla base delle singole normative di settore.

Restano ferme le competenze inderogabili che le disposizioni di legge statale o regionale vigenti, conferiscano in capo alle Autorità d'Ambito o di settore preposte, dalle singole discipline di settore, per lo svolgimento delle funzioni di organizzazione, programmazione e controllo della gestione dei servizi pubblici locali.

TITOLO - X SCIoglimento DELLA SOCIETA' - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

- NORME INTEGRATIVE

Art.33 - Scioglimento della Società

In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea straordinaria determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più Liquidatori, fissandone le attribuzioni, i poteri ed i compensi, ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge.

Art.34 - Clausola compromissoria

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra la società ed i singoli soci, ovvero tra i soci medesimi, e che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al contratto sociale, saranno deferite al giudizio di un Collegio arbitrale; detto Collegio sarà composto da tre arbitri nominati dal Presidente del Tribunale di Massa-Carrara, il quale provvederà anche alla designazione del Presidente.

Gli arbitri decideranno in via rituale e secondo diritto ed a maggioranza.

Sede del procedimento arbitrale sopra disciplinato sarà la città di Carrara.

Art.35 - Norme integrative

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si applicano le norme del Codice Civile, le disposizioni di cui al D.Lgs.175/2016 e le leggi speciali in materia.

F.ti: Luca Cimino - Anna Maria Carozzi Notaio